

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA ARMATA

PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI TRIESTE

PER UN PERIODO DI 18 MESI

dal 1/01/2019 al 30/06/2020

Indice

PARTE AMMINISTRATIVA

- Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
- Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
- Art. 3 – IMPORTO A BASE D'ASTA
- Art. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 7 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
- Art. 8 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE
- Art. 9 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
- Art. 10 – CLAUSOLA SOCIALE
- Art. 11 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA
- Art. 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY
- Art. 13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
- Art. 14 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
- Art. 15 – INADEMPIMENTI E PENALI
- Art. 16 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
- Art. 17 – RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP
- Art. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO
- Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E MODALITA' DI CESSIONE DEI CREDITI
- Art. 20 – SUBAPPALTO
- Art. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- Art. 23 – CONTROVERSIE
- Art. 24 – NORME DI RINVIO

PARTE TECNICA

- Art. 25 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
- Art. 26– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 27 – MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE
- Art. 28 – CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 29 – CONSEGNA DEL SERVIZIO
- Art. 30 – CHIUSURA DEL CONTRATTO

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il rapporto tra la Procura Generale della Repubblica di Trieste (nel seguito "Stazione appaltante") e l'Aggiudicatario (di seguito "Ditta" o "Contraente"), avente ad oggetto l'espletamento dei servizi di vigilanza attiva/armata nella sede di Trieste, come elencate in dettaglio nella parte tecnica del presente Capitolato, nell'art. 26 (MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO).

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il Servizio di vigilanza attiva armata presso gli immobili dove sono situati gli Uffici Giudiziari di Trieste (Palazzo di Giustizia di via Coroneo 20/Foro Ulpiano 1; Tribunale di Sorveglianza di via Zanetti 2; Giudice di Pace di via Coroneo 13) e comprende il Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso diurno, il Servizio di telesorveglianza con intervento su allarme, gestione emergenze e custodia chiavi.

L'appalto è riservato a Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., che autorizza l'esercizio dell'attività nella provincia di Trieste e il servizio deve essere svolto da personale in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata".

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali ai fini di quanto previsto dall'art 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in considerazione della natura strettamente correlata delle attività da affidare e delle esigenze organizzative e di sicurezza degli Uffici Giudiziari di Trieste, che richiedono necessariamente una regia unitaria della prestazione.

Il servizio è finalizzato a garantire la sicurezza delle persone e delle cose e la protezione del patrimonio e dovrà essere espletato ai sensi del Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), del Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS), del Decreto del Ministero dell'Interno 1.12.2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti) e dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio è di 18 mesi, dal 1/01/2019 al 30/06/2020 in base a quanto disposto dalla Determina m_dg.DOG.21/06/2018.0005958.ID e nota ministeriale m_dg.DOG.24/08/2018.0176902.U. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, il Contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

Art. 3 – IMPORTO A BASE D’ASTA

L'importo a base d'asta è di € 576.215,14 Iva esclusa, di cui (non soggetti a ribasso d'asta) € 825,00 per oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza (DUVRI – Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze). L'importo soggetto a ribasso è quindi pari a € 575.390,01.

Il costo del personale per il triennio è stato stimato sulla base del monte ore totale previsto e del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata, come determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016, n. 99004 (con riferimento al IV livello di un tecnico-operativo diurno e al mese di marzo 2016: €/h. 18,63 + Iva). Sono inoltre previste ulteriori 30 (comprese nel monte ore totale) ore in esubero per eventuali eventi, eccezionali, in caso di bisogno (es. servizi elettorali ecc.).

Il costo del servizio di telesorveglianza con intervento su allarme e di custodia e gestione chiavi è stato stimato sulla base di un canone mensile riferito agli Uffici Giudiziari fruitori del servizio di collegamento con la “centrale operativa”. Il costo del servizio di pronto intervento su allarme è stato stimato sulla base di un diritto di chiamata spettante per ciascun intervento, moltiplicato per il numero stimato di interventi da effettuare in 18 mesi, mentre il costo stimato dell'impianto di allarme in base ai prezzi presenti sul mercato.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio.

Art. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato sul MePA mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 2/2016, con la proporzione nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70 a 30.

Il servizio oggetto del presente Capitolato rientra tra quelli contenuti nell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 (Servizi investigativi e di sicurezza).

Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza mensile, mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si intenderà sospeso. I pagamenti verranno effettuati per il tramite dell'ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Trieste.

I servizi sono fatturati mensilmente in base all'effettiva prestazione del servizio, che sarà attestata dagli uffici giudiziari interessati per i rispettivi immobili in uso (Procura Generale della Repubblica per il Palazzo di Giustizia, Tribunale di Sorveglianza e Tribunale ordinario, per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste) e quindi alle ore effettivamente lavorate, con riferimento esclusivo al mese solare di riferimento.

La Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a:

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste

Via Foro Ulpiano n. 1 – 34100 Trieste

Codice fiscale 80024900328

Codice Univoco Ufficio CG4A3H

La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- n° RDO stipulata sul MEPA;

- n° CIG:7622908EAB

- n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui dovranno essere evidenziati l'orario giornaliero di inizio e il termine dell'attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate ed eventuali situazioni particolari avvenute nel corso dell'orario di svolgimento del servizio (Registro giornaliero delle attività).

La Stazione appaltante provvederà al pagamento al netto dell'Iva, in applicazione del meccanismo dello *split payment*, con versamento dell'Iva direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche.

Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica di conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione del Durc on line attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a euro diecimila da parte delle Pubbliche Amministrazioni).

Sull'importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta di garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 *bis*, del D.Lgs. 50/2016, che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari e l'emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, previo rilascio del Durc regolare. Forse si può togliere

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Contraente ha l'obbligo di adeguarsi a partire dal mese successivo, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta.

La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto;
- la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stazione appaltante per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per il pagamento.

In caso di raggruppamenti di imprese i pagamenti della Stazione appaltante avverrà dietro presentazione della fattura elettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell'A.T.I., la quale provvederà successivamente a liquidare alle mandanti le competenze specifiche loro spettanti.

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il Contraente, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare una "garanzia definitiva" stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

Per il rinvio disposto dall'art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla "garanzia definitiva" si applicano le riduzioni già previste dall'art. 93, comma 7, per la "garanzia provvisoria".

La cauzione definitiva dovrà essere prestata a favore della Stazione appaltante e va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Trieste.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l'esecuzione dell'attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso, gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 7 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Contraente risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell'espletamento del servizio, potrà derivare agli Uffici Giudiziari, agli utenti del servizio, a terzi o a cose.

Al Contraente è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta ferma l'intera responsabilità del Contraente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

In alternativa alla stipula della suddetta polizza, il Contraente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, e successivamente integrata e/o modificata, in modo tale da coprire anche il servizio previsto dal presente Capitolato.

Copia della polizza specifica o dell'appendice a una polizza già esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'avvio del servizio. Il Contraente avrà inoltre cura di presentare alla Stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del contratto.

La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 del codice civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.

Qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle suddette coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di diritto, con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 8 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE

1. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DEL SERVIZIO

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione, prima della stipula del contratto, e comunque entro il 31/12/18 la Ditta provvede a:

- presentare alla stazione appaltante a mezzo e-mail, agli indirizzi: *pg.trieste@giustizia.it* e *prot.pg.trieste@giustiziacert.it* l'elenco del personale incaricato del servizio con l'indicazione dei dati anagrafici, compresa una fotocopia di un valido documento di identità personale di ognuno. Tale elenco dovrà essere aggiornato entro 10 giorni lavorativi ogni qualvolta si verificano delle modifiche;
- autocertificare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso da parte delle guardie adibite al servizio degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione e ai corsi di "tecniche di difesa", "procedure primo soccorso" e "procedure antincendio";
- stipulare e consegnare copia conforme all'originale della polizza assicurativa di Responsabilità Civile RCT/RCO;
- costituire e consegnare idonea cauzione definitiva;
- indicare i propri contatti (casella posta elettronica ordinaria e certificata, numero telefono e fax attivi nella fascia oraria 8.30-23.00 in tutti i giorni lavorativi esclusi festivi e domeniche e festivi, come previsto dall'art. 7 (Servizi alla Pubblica Amministrazione) delle "Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA all'art. 7, oltre a un numero telefonico della "centrale operativa";
- presentare la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari su un modello che sarà fornito dalla stazione appaltante;
- partecipare, mediante un proprio rappresentante, a un sopralluogo preliminare nelle sedi ove si svolge il servizio, per la verifica congiunta dello stato e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, sistemi e dispositivi di sicurezza ivi presenti;
- redigere il Piano di Sicurezza (eventualmente integrabile in una fase successiva) relativo alle attività svolte dalla Ditta in attuazione del DUVRI fornito dalla Stazione appaltante (facente parte della documentazione di gara) fornendo un "numero telefonico dedicato all'emergenza" per le segnalazioni di pericolo (es. incendio) o richieste di soccorso (es. malori, infortuni) da parte del personale impiegato nelle tre sedi giudiziarie;
- presentare l'autorizzazione all'estensione territoriale per la provincia di Trieste della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. (nel solo caso in cui in fase di partecipazione alla procedura il concorrente abbia presentato la sola istanza di autorizzazione all'estensione territoriale alla competente Prefettura, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione).

Si precisa che il DUVRI potrà essere dagli stessi aggiornato, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che possono incidere sulle modalità di realizzazione; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta del Contraente, da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione degli Uffici Giudiziari. La Ditta aggiudicataria del servizio provvede ad assicurare ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente prevista dal presente Capitolato. Il Contraente è responsabile verso la Stazione appaltante dell'esatta e puntuale realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto.

Art. 9 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

La Ditta assicura lo svolgimento del servizio mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.

In ogni caso, il personale impiegato nell'appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. La Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora la Stazione appaltante sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.

La Ditta si obbliga in particolare a:

- osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; la Ditta, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, la Ditta dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare;
- continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

I suddetti obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano la Ditta anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti e receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

La Stazione appaltante o gli Uffici Giudiziari, eventualmente delegati, acquisiranno il Durc on line, attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. In caso di inadempienza contributiva e di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto si applicano le disposizioni dell'art. 30, commi 5, 5 bis e 6, del D.Lgs. 50/2016.

La Ditta solleva la Stazione appaltante e gli Uffici Giudiziari da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto.

Art. 10 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore in materia di riassorbimento del personale.

Il Contraente ha l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario in via continuativa per il periodo di durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

Il riassorbimento deve essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal presente Capitolato (si richiama al

riguardo quanto espressamente previsto nelle Linee Guida dell'ANAC n. 10 "Affidamento del servizio di vigilanza privata", approvate con delibera del Consiglio n. 462 del 23/05/2018).

L'Elenco del personale attualmente impiegato in via prevalente e continuativa è indicato in calce al presente Capitolato (**Allegato A**).

Art. 11 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

La Ditta è tenuta a predisporre e a trasmettere alla stazione appaltante di un Piano di Sicurezza relativo alle attività da svolgere nell'ambito del servizio oggetto di appalto. Tale piano deve contenere almeno:

- la relazione sulla valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro assegnati;
- l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- il programma delle misure da adottare in caso di emergenza;
- l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze.

Ai fini della predisposizione del Piano di Sicurezza, la stazione appaltante o gli uffici giudiziari delegati in occasione del sopralluogo preliminare forniscono alla Ditta dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'espletamento del servizio la Ditta dovrà inoltre osservare tutte le norme di sicurezza di cui al DUVRI elaborato dalla stazione appaltante.

Art. 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

La Ditta e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e sono obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

La Ditta si impegna a far sì che, nel trattare dati e informazioni degli Uffici Giudiziari di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

La Ditta è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dei prescritti obblighi di riservatezza.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Le parti contrattuali si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per le modifiche nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che:

- i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio;
- l'elenco delle sedi degli Uffici Giudiziari di Trieste fa riferimento alle sedi attualmente gestite con il servizio di vigilanza armata e potrà subire delle variazioni. Qualora venga meno la necessità del servizio di piantonamento presso una delle sedi indicate, la Stazione appaltante, sentiti gli Uffici Giudiziari interessati, si riserva la facoltà di impiegare il personale del Contraente in altro servizio di cui al presente Capitolato, anche presso altri immobili o frazioni di essi, applicando il prezzo offerto in sede di gara, previa autorizzazione scritta del R.U.P.. Il Contraente sarà in tal caso obbligato ad assoggettarsi alle variazioni senza nulla pretendere a titolo di indennizzo.

Le eventuali variazioni apportate dal Contraente, senza la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di alcun tipo e - ove il R.U.P. lo ritenga opportuno - comportano la rimessa in pristino, a carico del Contraente stesso, della situazione originaria preesistente.

Art. 14 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

La Ditta non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con gli Uffici Giudiziari. La violazione di tale disposizione costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno.

In tale evenienza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti della Ditta per tutti gli oneri conseguenti alla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti e derivanti da un nuovo rapporto contrattuale.

Qualora circostanze particolari impediscano - temporaneamente - la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza maggiore, di ragioni di pubblico interesse o necessità, la Stazione appaltante può ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l'interruzione. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 107 (Sospensione) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - INADEMPIMENTI E PENALI

Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione.

Ove, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto diviso 18 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell'esecuzione o nella qualità del servizio prestato.

Qualora l'importo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione della penale non esonera la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze:

- rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell'articolo 26 (MODALITA' DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO);
- inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede;
- non utilizzo dell'uniforme e/o del cartellino di riconoscimento;
- ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell'invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell'elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio;
- ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate;
- compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all'applicazione della penale.

Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione dell'appalto si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Art. 16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) cessione del contratto;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini previsti dal presente Capitolato;
- f) fallimento, ovvero altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- g) frode nell'esecuzione della prestazione;
- h) mancata presa in consegna del servizio da parte della Ditta o mancato inizio del servizio;
- i) revoca della licenza prefettizia a svolgere il servizio di vigilanza nel territorio della provincia di Trieste;
- j) mancato rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;

k) qualsivoglia altra causa che comporti la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

La Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche nei casi previsti dall'art. 12 (Clausola risolutiva espressa) delle "Condizioni generali di contratto - Documenti MEPA".

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La Stazione appaltante ha inoltre diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata da inviare alla Ditta, nei casi di giusta causa o nei casi di reiterati inadempimenti della stessa Ditta, anche se non gravi.

In caso di recesso, si applica quanto previsto dall'art. 13 (Recesso) delle "Condizioni generali di contratto - Documenti MEPA" e dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria per iscritto, mantenendo indenne la stessa Ditta delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

La dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata alla Ditta formalmente via PEC. In caso di risoluzione o di recesso dal contratto, la Ditta è comunque tenuta a porre in essere ogni attività necessaria ed a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché sia garantita la continuità nella prestazione dei servizi di vigilanza oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 17 - RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del Decreto Legge 95/2012 (cd. Spending review), convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999.

In caso di recesso, la Stazione appaltante dovrà inviare al Contraente una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al pagamento:

- a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di verifica di conformità;
- b) di un indennizzo pari a un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio di vigilanza armata.

Art. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), dal Decreto del Ministro della giustizia

del 23.02.2018 (Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia) e dalle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Ministero della Giustizia, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione dei relativi obblighi.

Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E MODALITA' DI CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) dello stesso D.Lgs. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Contraente nei confronti della la Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, restano fermi gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sia per la Ditta aggiudicataria sia per il Cessionario.

La cessione dei crediti può avvenire solo dopo la preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti della Stazione appaltante per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inosservanza da parte del Contraente degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 20 – SUBAPPALTO

Nel caso in cui la Ditta si sia avvalsa, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto, si applica quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione scritta della la Stazione appaltante, nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo e solo se il Contraente si è avvalso di tale facoltà in sede di offerta.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante, agli Uffici Giudiziari o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate in subappalto le suddette attività.

Il subappaltatore dovrà possedere gli stessi requisiti di idoneità professionale oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e garantire la presenza di personale qualificato, nonché attenersi a tutte le clausole contrattuali previste dal presente Capitolato e dall'ulteriore documentazione di gara.

In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall'art. 19 (Subappalto) delle "Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA".

Art. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, osservando rigorosamente tutti i relativi adempimenti. Costituisce causa di risoluzione del Contratto la violazione degli stessi obblighi, così come stabilito dall'art. 3, comma 8, della stessa Legge 136/2010.

Art. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avrà luogo mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal sistema MePA. Formano parte integrante e sostanziale del contratto:

- tutta la documentazione di gara (Lettera invito, Capitolato Speciale d'Appalto, DUVRI, Offerta Tecnica, Offerta economica generata dal sistema e Offerta Economica contenente prezzi unitari);

- documenti del MEPA relativi al bando per la prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni denominato "Servizi di vigilanza e accoglienza", disponibili sul sito internet www.acquistinretepa.it (Capitolato d'oneri, Capitolato Tecnico specifico dell'iniziativa, Condizioni Generali di Contratto, Patto di Integrità, Regole del sistema di eProcurement), solo in quanto applicabili. Tutti gli oneri tributari e le spese inerenti a qualsiasi titolo il Contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, nella misura fissata dalla legislazione vigente, compresa l'imposta di bollo e di registro (registrazione in caso d'uso).

Art. 23 – CONTROVERSIE

E' escluso l'istituto dell'arbitrato per la definizione delle eventuali controversie.

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in corso di esecuzione del contratto tra la Stazione appaltante e il Contraente, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 24 – NORME DI RINVIO

L'esecuzione del contratto sarà regolata da quanto stabilito dal presente Capitolato e dall'ulteriore documentazione di gara.

L'esecuzione del contratto sarà inoltre disciplinata dai documenti del MEPA relativi al bando per la prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni denominato "Servizi di vigilanza e accoglienza", disponibili sul sito internet www.acquistinretepa.it (Capitolato d'oneri, Capitolato Tecnico specifico dell'iniziativa, Condizioni Generali di Contratto, Patto di Integrità, Regole del sistema di eProcurement), solo in quanto applicabili. In caso di contrasto, le condizioni particolari di contratto contenute nel Capitolato e nell'ulteriore documentazione di gara predisposta da questa Stazione appaltante prevalgono sulle condizioni generali di contratto previste dai documenti del Mercato Elettronico.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche, dei suoi regolamenti attuativi e delle Linee guida emanate dall'ANAC.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili:

- Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
- Regio Decreto 23.5.1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato)
- Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.);
- Regio Decreto Legge 26.9.1935, n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate);
- Regio Decreto Legge 12.11.1936, n. 2144 (Disciplina degli istituti di vigilanza privata);
- Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) e ss.mm.ii.;
- Legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. e Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali);
- Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 127, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.;

- Decreto del Ministero dell'Interno 1.12.2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità' degli istituti e dei servizi, nonché dei requisiti professionali e di capacità' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti) e ss.mm.ii.;
- circolare del Ministro dell'interno del 24.3.2011 (Vademecum operativo – Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale n. 269/2010, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi di vigilanza e investigazione privata);
- Decreto del Ministero della Giustizia del 18.11.2014, n. 201 (Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro);
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21.3.2016 (Determinazione del costo medio orario per il personale dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari);
- CCNL di settore e relativi accordi locali integrativi.

PARTE TECNICA

Art. 25 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'appalto dovrà essere espletato da personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere i compiti e le funzioni assegnate, in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata" (GPG) ai sensi del Regio Decreto 773/1931 (TULPS) e della licenza di "porto d'armi", adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare.

Le GPG adibite al servizio dovranno essere in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione e ai corsi di "tecniche di difesa", "procedure primo soccorso" e "procedure antincendio", ovvero, per quelle non ancora formate, essere avviate entro 45 giorni dall'attivazione del servizio a tale formazione.

Le GPG sono tenute ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie e dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata.

La Ditta aggiudicataria dovrà istruire i propri addetti affinché si attengano alle seguenti disposizioni:

- provvedano alla riconsegna di cose che dovessero rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio, indipendentemente dal loro valore o stato;
- rifiutino qualsiasi compenso o regalia;
- si attengano alle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante e dagli Uffici Giudiziari;

Il personale inoltre dovrà, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, avere una dotazione minima generale composta di:

- prescritta licenza, in corso di validità, di guardia particolare giurata armata;
- pistola;
- uniforme, che dovrà riportare il contrassegno di riconoscimento della Ditta di appartenenza e che andrà costantemente tenuta in condizioni decorose;
- tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia contenente la denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente (nome e cognome) o altro codice univoco identificativo a tutela della sua privacy;

- radioassistenza mobile, cellulare di servizio o altro dispositivo pocket di connessione alla "centrale operativa", secondo le caratteristiche indicate al paragrafo 7.5.3.2 (Dotazioni tecniche) del "Capitolato Tecnico dei Servizi di vigilanza e accoglienza – Documenti MEPA".

La Ditta dovrà effettuare la immediata sostituzione dell'addetto assente per qualsiasi motivo, nonché di quello ritenuto - a insindacabile giudizio della Stazione appaltante e degli Uffici Giudiziari - non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione delle prestazioni richieste, anche in ragione di eventuali disservizi causati durante l'attività lavorativa o di comportamenti non consoni all'ambiente cui è assegnato. La Ditta s'impegna a procedere alla sostituzione con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della Stazione appaltante. La Ditta dovrà inoltre dare immediata comunicazione dell'intervenuta sostituzione alla Stazione appaltante e agli Uffici Giudiziari, fornendo i dati relativi al sostituto (dati anagrafici e fotocopia di un valido documento di identità), che dovrà essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente Capitolato.

La Ditta dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale proclamati dalle organizzazioni sindacali, con preavviso di almeno 5 giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero, ed assicurare comunque un servizio minimo d'emergenza. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dalla Ditta, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato, non fa parte del prezzo del servizio spettante e non rientra nella fattura emessa dalla Ditta nel mese di riferimento dello sciopero.

In accordo con un rappresentante della stazione appaltante dovrà essere individuato una GPG con il ruolo di coordinatore/referente locale del servizio.

Art. 26 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere effettuato da Imprese di vigilanza privata, in possesso della licenza di cui all'art. 134 dello stesso TULPS che consenta di operare sul territorio della provincia di Trieste.

La Ditta aggiudicataria deve essere munita di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

La Ditta dovrà garantire la tenuta di un aggiornato "Registro giornaliero delle attività", elettronico o cartaceo, utilizzato per l'annotazione dell'esito delle attività espletate (es. orario di preso servizio, nominativo GPG, orario di fine servizio, annotazione di eventi giornalieri specifici ed esito degli stessi, interventi in caso d'allarme, ecc.).

Il servizio di cui al presente appalto comprende le prestazioni di seguito indicate.

A) SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO e ACCESSORI (bonifica ambienti)

Il servizio comprende l'esecuzione delle seguenti attività, elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) apertura delle porte di accesso agli edifici ad inizio turno, secondo le modalità indicate da ciascun ufficio giudiziario;
- b) presidio degli accessi (persone, cose e automezzi) con un posto di guardia in prossimità degli accessi di ciascuna sede (via Coroneo 20 e Foro Ulpiano 1 per il Palazzo di Giustizia, via Zanetti 2 per il Tribunale di Sorveglianza, via Coroneo 13 per il Giudice di Pace - vedi tabella sottostante "Monte ore"), mediante il piantonamento dei locali, anche attraverso il controllo dei monitor e delle immagini dell'impianto di videosorveglianza/sistema TVCC, qualora presente;
- c) riconoscimento "a vista" del personale impiegato;

- d) regolamentazione del flusso del pubblico, con verifica dei titoli di accesso, e nel rispetto di eventuali disposizioni emanate dagli uffici, fornendo le informazioni di minima agli utenti circa la disposizione logistica della sede e la collocazione dei diversi uffici;
- e) consentire l'accesso dei visitatori agli uffici non aperti al pubblico (inclusi fornitori e manutentori) solamente previa autorizzazione telefonica del destinatario della visita;
- f) inibire invece l'accesso alle strutture alle persone non autorizzate e/o persone che potrebbero turbare il funzionamento degli uffici o mettere a rischio la sicurezza del personale, richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
- g) agevolare e supportare l'accesso delle persone diversamente abili;
- h) controllare involucri/bagagli/borsoni di visitatori, anche attraverso l'utilizzo del metal detector in dotazione;
- i) intervenire sugli impianti di allarme di sicurezza eventualmente installati a protezione delle strutture e avvisare il personale incaricato dai vari Uffici Giudiziari, i cui nominativi saranno comunicati alla Ditta aggiudicataria;
- j) avvisare il personale di cui al punto i) in caso di accertamento di situazioni anomale/accidentali o di pericolo (es. principi di incendio, fuga gas, perdita acqua, malfunzionamento ascensori, ecc.);
- k) recepimento tramite "numero telefonico dedicato all'emergenza" messo a disposizione da parte della ditta aggiudicataria di eventuali segnalazioni di pericolo (es. incendio) o richieste di soccorso (es. malori, infortuni) da parte del personale dei vari Uffici Giudiziari e relativo intervento secondo i piani di emergenza ed evacuazione dei vari Uffici Giudiziari
- l) svolgimento, in caso di necessità, di compiti di addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione; i lavoratori devono essere in possesso degli attestati di formazione ai corsi "Antincendio per aziende a rischio medio" e "Primo soccorso per aziende in gruppo B";
- m) avvisare le Forze dell'Ordine, all'occorrenza, per la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
- n) impedire, ove possibile, la sosta di veicoli nelle aree antistanti gli ingressi e negli eventuali posteggi esterni sulla viabilità pubblica, riservati in via esclusiva agli utenti specificamente autorizzati dagli Uffici Giudiziari;
- o) consentire l'uscita e l'entrata di materiali/beni/merci di proprietà degli Uffici Giudiziari solo se debitamente autorizzati;
- p) compiere eventuali giri di ispezione all'interno della sede presidiata, su richiesta degli Uffici Giudiziari e secondo le modalità dagli stessi indicate;
- q) chiudere a fine turno, tutti gli accessi agli edifici, alle pertinenze e ai locali sottoposti a vigilanza, oltre alle luci rimaste eventualmente accese, sulla base delle modalità comunicate da ciascun ufficio giudiziario;
- r) aggiornare il "Registro giornaliero delle attività";
- s) tenere un registro ove devono essere annotati i nominativi del personale delle ditte incaricate delle manutenzioni, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita, con eventuale consegna delle chiavi per l'accesso ai locali tecnici e con avviso del personale di cui al punto i);
- t) eseguire ogni altra attività coerente con il servizio di vigilanza attiva e con quanto ulteriormente previsto dal "Capitolato Tecnico dei Servizi di vigilanza e accoglienza - Documenti MEPA".
- u) bonifica ambienti e chiusura serale dell'Ufficio del Giudice di Pace e del Tribunale di Sorveglianza e supporto alla chiusura del Palazzo di Giustizia dal lunedì al sabato;
- v) inserimento/disinserimento dell'allarme presso le sedi degli uffici giudiziari.

Presupposto necessario a uno svolgimento efficace delle suddette attività è l'impiego da parte della Ditta delle stesse GPG, addette in via continuativa presso ciascuna sede di servizio, in modo che -

nel tempo - imparino a riconoscere il personale e l'utenza generalizzata che a vario titolo accede alle sedi degli Uffici Giudiziari.

Ulteriori attività, compatibili con il servizio, oltre a quelle sopra elencate, potranno essere svolte su richiesta scritta degli Uffici Giudiziari, in relazione alle diverse esigenze delle sedi di svolgimento del servizio.

Nella Tabella sottostante si riportano le sedi da gestire con il servizio di piantonamento fisso diurno oltre al monte ore previsto in base alle esigenze rilevate.

Monte ore

Lunedì venerdì			
Coroneo 20			
GPG 1	6.00	23.00	17
GPG 2	6-12	14-18	10
Foro Ulpiano			
GPG 1	8.00	14.00	6
GPG 2	8.00	14.00	6
Tribunale sorveglianza			
GPG	7.30	14.30	7
Giudice di pace			
	7.30	14.30	7
Chiusure/bonifiche e supporto			
	21.00	23.00	2
		Ore	55

Sabato			
Coroneo 20			
GPG 1	6.00	23.00	17
GPG 2 supporto	6.00	8.00	2
Foro Ulpiano			
GPG 1	8.00	14.00	6
GPG 2	8.00	14.00	6
Tribunale sorveglianza			
GPG	7.30	14.30	7
Giudice di pace			
	7.30	14.30	7
Chiusure e supporto			
	21.00	23.00	2
		Ore	47

Domenica e Festivi			
Coroneo 20			
GPG 1	7.00	20.00	13

Mesi 2019	Ore totali
Gennaio	1463
Febbraio	1340
Marzo	1455
Aprile	1366
Maggio	1463
Giugno	1400
Luglio	1505
Agosto	1400
Settembre	1379
Ottobre	1505
Novembre	1400
Dicembre	1379
Totale	17055

Mesi 2020	Ore totali
Gennaio	1421
Febbraio	1387
Marzo	1463
Aprile	1374
Maggio	1413
Giugno	1408
Totale	8466

2019	17.055
Sei mesi 2020	8.466
TOTALE	25.521

Il numero dei giorni indicato nella Tabella corrisponde al numero effettivo di giornate lavorative per 18 mesi (dal 1/01/2019 al 30/06/2020).

Si aggiungono n. 30 ore, in caso di bisogno per eventi eccezionali (es. aperture notturne per consegna plichi elezioni; ecc).

Eventuali altre giornate di sospensione del servizio verranno tempestivamente comunicate alla Ditta nel corso dell'appalto.

Al fine di controllare l'effettivo orario svolto dalle GPG, dovrà essere tenuto il già citato "Registro giornaliero delle attività".

Le modalità operative di svolgimento del servizio dovranno comunque seguire le indicazioni ricevute dai diversi Uffici Giudiziari fruitori del servizio.

B) SERVIZIO TELESORVEGLIANZA CON PRONTO INTERVENTO SU ALLARME / EMERGENZA E CUSTODIA CHIAVI

Collegamento dei sistemi d'allarme antincendio (ove presenti) e antintrusione con la "centrale operativa", messa a disposizione di "numero telefonico dedicato all'emergenza".

Il servizio consiste nella installazione di un sistema di allarme con gestione a distanza di segnali o allarmi pervenuti alla "centrale operativa" della Ditta aggiudicataria, con conseguente pronto intervento da effettuarsi tramite almeno una GPG.

La "centrale operativa" deve essere conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel D.M. n. 269/2010, presidiata e attiva 24 ore su 24 e dovrà essere provvista di gruppo di continuità statica e gruppo elettrogeno con avvio automatico ed essere in grado di garantire la direzione unitaria, la costante controllabilità, il coordinamento e l'assistenza del personale operante.

Il Contraente dovrà garantire la continua operatività e funzionalità dei necessari sistemi di comunicazione tra la "centrale operativa" e le GPG, al fine di consentire la corretta gestione degli interventi.

Ciascun impianto installato negli edifici degli uffici giudiziari potrà essere collegato alla "centrale operativa" tramite:

- combinatori digitali su linea telefonica commutata e/o
- combinatori in tecnica GSM-GPRS.

Lo specifico servizio comprende la fornitura e posa in opera di tutti i sistemi di comunicazione/apparati HW di trasmissione necessari per la telesorveglianza (in comodato d'uso), atti a collegare gli impianti di sicurezza e di antintrusione degli Uffici Giudiziari con la "centrale operativa", oltre che l'installazione, la messa in funzione, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e la loro sostituzione in caso di malfunzionamento.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre farsi carico di tutti gli oneri di adeguamento impiantistico, edile, infrastrutturale che si rendessero necessari sia nella fase iniziale di attivazione del contratto sia eventualmente nella fase di erogazione dei servizi. La stessa dovrà farsi carico, al termine del contratto, della dismissione dei sistemi di comunicazione/apparati di trasmissione utilizzati e delle spese connesse, comprensive del ripristino impiantistico, edile e infrastrutturale, salvo diversa indicazione scritta degli Uffici Giudiziari.

Tali interventi sono a totale carico della Ditta aggiudicataria e la loro remunerazione è compresa nel prezzo corrisposto per il servizio di telesorveglianza.

Pronto intervento in caso di segnalazione di allarme e gestione delle emergenze

In caso di ricezione del segnale di allarme la GPG dovrà intervenire **entro 15 minuti** dall'avvenuta attivazione dei sistemi di rilevazione di presenza intrusi ed incendio (periodo di tempo intercorrente dal momento in cui la Ditta riceve la richiesta di intervento al momento in cui un

adetto raggiunge la zona o l'area in cui è richiesto l'intervento), secondo le modalità operative concordate con i vari Uffici Giudiziari fruitori del servizio e contenute nel "Verbale di consegna del servizio". Se necessario, la GPG dovrà fornire immediata comunicazione alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco), previa verifica dell'effettività ed attualità dell'allarme.

Tali interventi devono essere garantiti 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e consistono nell'accesso all'edificio e almeno nella successiva verifica dell'integrità degli infissi esterni (porte e finestre), delle serrature, delle telecamere esterne ove esistenti nonché ogni altra opportuna attività di controllo.

In ogni caso di allarme, la GPG, dopo le preventive attività di controllo, deve accedere al vano tecnico dove sono installati i pannelli segnalatori, al fine di individuare le cause d'allarme dagli stessi segnalate, fare i conseguenti controlli (presenza persone estranee nel fabbricato, inizio incendio, ecc.), successivamente eseguire l'intervento di tacitazione dell'allarme e intervenire direttamente, ove possibile, per eliminare il rischio del verificarsi di successivi falsi allarmi e infine provvedere anche al riarmo dello stesso impianto, utilizzando i codici di sicurezza che saranno forniti dagli Uffici Giudiziari.

Ciascun intervento dovrà essere oggetto di apposito "Rapporto di intervento" scritto, da trasmettere all'Ufficio Giudiziario con la massima tempestività, fatta salva l'immediata segnalazione di eventi di particolare gravità. Dovrà inoltre essere aggiornato il "Registro giornaliero delle attività".

La remunerazione degli interventi effettuati a seguito di allarmi segnalati dai sistemi antintrusione e/o antincendio è inclusa nel prezzo corrisposto per il servizio di telesorveglianza ed è comprensiva dei costi di gestione di tutti gli allarmi segnalati nel periodo di durata del contratto (18 mesi), ivi compresi i "falsi allarmi".

Il servizio di collegamento dei sistemi di allarme con la "centrale operativa" e quello di pronto intervento 24 ore su 24 dovrà essere svolto presso le tre sedi indicate degli Uffici Giudiziari.

Servizio di custodia e gestione chiavi

La Ditta aggiudicataria avrà in deposito/custodia (ai sensi dell'art. 1767 e successivi del codice civile) le chiavi di tutte le sedi degli Uffici Giudiziari interessati dai servizi del presente Capitolato.

Gli Uffici Giudiziari provvederanno a consegnare le chiavi durante la fase di consegna del servizio, che risulterà dal relativo "Verbale di consegna del servizio". Le chiavi consegnate alla Ditta saranno racchiuse in buste singole etichettate, sigillate e protette, in grado di evidenziare l'apertura indebita.

Le chiavi che di volta in volta saranno affidate alla GPG che interviene in caso di allarme, dovranno essere parimenti etichettate e custodite in busta, singola e sigillata, per ogni Ufficio Giudiziario. In caso di apertura della busta per prelevare le chiavi, la Ditta deve successivamente riporre le stesse all'interno di una nuova busta e registrare tali attività in un "Registro di tenuta chiavi" (tenuto in conformità alle disposizioni della serie normativa EC 50518-3:2013, come previsto dal paragrafo 7.5.10.1 (Modalità di esecuzione) del "Capitolato Tecnico dei Servizi di vigilanza e accoglienza - Documenti MEPA"), insieme al numero univoco del sigillo di sicurezza che garantisce l'integrità della busta.

Gli Uffici Giudiziari si riservano, in qualsiasi momento, di prendere visione del "Registro di tenuta chiavi", del numero delle buste affidate e dell'integrità delle stesse.

Durante il periodo tra l'apertura e la risigillatura, la chiave deve essere custodita sotto la diretta responsabilità di una GPG.

In occasione della fase di consegna del servizio, potrà essere eventualmente concordato con gli Uffici Giudiziari un sistema alternativo di tenuta chiavi, atto a garantire la massima sicurezza delle varie sedi interessate dal servizio di vigilanza.

La remunerazione del servizio di custodia e gestione chiavi è incluso nel prezzo corrisposto per il servizio di telesorveglianza.

Art. 27 – MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE

La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per garantire un efficiente funzionamento del servizio di vigilanza, con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

Tutte le dotazioni e/o strumentazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e ai relativi standard di sicurezza e perfettamente funzionanti e devono essere di proprietà della Ditta, che provvede, sempre a proprie spese, anche alla loro manutenzione.

Art. 28 – CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Durante tutta la durata del contratto, la Stazione appaltante e gli Uffici Giudiziari hanno la facoltà di effettuare verifiche di conformità e controlli sul mantenimento da parte del Contraente dei requisiti certificati e/o dichiarati ai fini della stipula del contratto nonché sulla quantità e qualità delle prestazioni, procedendo ad autonomi controlli d’ufficio sulla corretta esecuzione del contratto, nelle forme ritenute più opportune (es. controllo del rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali, controllo dei nominativi delle persone impiegate sulla base dell’elenco comunicato prima dell’avvio del servizio).

Eventuali irregolarità ed inadempimenti nell’esecuzione del contratto saranno segnalati per iscritto alla Ditta aggiudicataria. Il Contraente è obbligato a porvi immediatamente rimedio.

Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della Ditta comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 (INADEMPIMENTI E PENALI) e dall’art. 16 (RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO).

Art. 29 – CONSEGNA DEL SERVIZIO

La stazione appaltante comunica alla Ditta aggiudicataria il luogo, il giorno e l’ora in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la Ditta non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna, senza motivo ritenuto giustificato, la stazione appaltante avrà senz’altro il diritto di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato.

Dovrà essere redatto il “Verbale di consegna del servizio”, in contraddittorio con la stazione appaltante. Il Verbale dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti e nello stesso dovrà essere dato atto della data di attivazione del servizio. Dallo stesso giorno, ogni responsabilità in merito all’esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti a persone o cose, siano essi dipendenti, terzi o cose di proprietà degli Uffici Giudiziari, a qualunque titolo coinvolti nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, graverà interamente sul Contraente. Quest’ultimo sarà quindi obbligato all’integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità degli Uffici Giudiziari.

Alla consegna del servizio la Ditta riceverà le chiavi delle sedi degli Uffici Giudiziari interessate dal servizio oggetto del presente Capitolato e le eventuali ulteriori istruzioni di dettaglio sulle modalità operative per lo svolgimento dei servizi di vigilanza attivi previsti dal presente Capitolato presso ciascun ufficio/edificio giudiziario.

Art. 30 – CHIUSURA DEL CONTRATTO

Al termine del contratto, il Contraente si impegna a restituire agli Uffici Giudiziari le chiavi ricevute, ordinate, suddivise, etichettate e separate in modo tale che siano facilmente identificabili dagli Uffici Giudiziari.

Inoltre, il Contraente si impegna a fare tutto quanto sia necessario al fine di un corretto e funzionale “passaggio di consegne” con il nuovo contraente, che risulterà aggiudicatario della successiva procedura di affidamento del servizio di vigilanza armata, al fine di garantire la continuità del servizio e la sicurezza degli Uffici Giudiziari.

Entro il termine ultimo di tre mesi dalla scadenza del contratto il RUP emetterà il Certificato di regolare esecuzione.

La sottoscrizione digitale sul Mepa della stipula del contratto, che richiama il presente capitolato speciale e la sottoscrizione del presente capitolato si intendono approvative dello stesso nonché specificatamente delle clausole n. 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29 a norma dell’art. 1341 c. 2 del codice civile.

Trieste, 14 settembre 2018

Firmato digitalmente

Il Procuratore Generale della Repubblica di
Trieste

Dario Grohmann

ELENCO PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NEL SERVIZIO IN VIA CONTINUATIVA

Servizio di vigilanza con piantonamento fisso degli Uffici Giudiziari di Trieste

Applicazione CCNL dipendenti Istituti di Vigilanza Privati e Servizi Fiduciari

(1/10/2014-30/9/2017)

Livello	Ruolo	Sesso	Data nascita	Scatti anzianità	Retribuzione annua lorda
4	GPG armata	M	13/12/1966	3	€ 18.511,78
4	GPG armata	F	23/03/1964	1	€ 17.920,14
6	GPG armata	M	27/01/98	0	€ 14.812,84
6	GPG armata	F	06/02/1992	0	€ 14.812,84
6	GPG armata	M	11/05/1992	0	€ 14.812,84
6	GPG armata	M	20/09/1991	0	€ 14.812,84
6	GPG armata	M	02/12/1988	0	€ 14.812,84
6	GPG armata	M	18/11/1982	0	€ 14.812,84
4	GPG armata	M	21/02/1965	4	€ 18.807,60
6	GPG armata	M	12/11/1986	0	€ 14.812,84
4	GPG armata	M	27/12/1958	3	€ 18.511,78
4	GPG armata	M	23/01/1965	0	€ 17.624,32